

Prot. 2026A1038

Cesena 04/02/2026

**Determinazione a contrarre per affidamento in accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente di Energie per la Città Srl (Buoni pasto 11 – Lotto 6 – Emilia Romagna)**

**CIG: BA4708CD04**

**PREMESSO CHE:** è scaduto il contratto per l'esecuzione della prestazione in oggetto, adempimento previsto dal CCNL applicabile ai dipendenti di Energie per la Città e dai verbali di concertazione con le OOSS;

**DATO ATTO CHE:**

- è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 (in seguito: Codice) in ragione del modesto valore economico, delle caratteristiche dell'affidamento e della localizzazione delle prestazioni che si svolgono interamente nel territorio provinciale;
- in ragione dell'importo del presente affidamento, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- dato atto che in ragione dell'importo e della tipologia delle prestazioni in affidamento il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l'Ing. Giovanni Battistini dipendente a tempo indeterminato di Energie per la Città S.r.l.;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, il D. Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie in esso indicate si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici e che, ravvisato l'oggetto e l'importo dell'appalto si procederà all'assegnazione considerando il solo elemento prezzo;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto è stato valutato che la prestazione di che trattasi è da considerarsi come una prestazione unitaria e non frazionabile sia in funzione di una logica di efficacia, efficienza e affidabilità sia in termini di conseguimento di economie di scala derivanti dalla stipula di un singolo contratto, sia in termini di una logica di organizzazione ottimale delle prestazioni;

**VERIFICATO:**

- che sulla piattaforma Acquisti in Rete sono attualmente attivi i Lotti, distinti per Regioni, dell'Accordo Quadro stipulato dalla Consip per l'erogazione dei Buoni Pasto, Edizione 11, registrato con il CIG B8EAA77C3F padre, grazie al quale le pubbliche amministrazioni interessate possono acquistare buoni pasto cartacei ed elettronici, in sostituzione del servizio mensa a favore dei propri dipendenti;
- che per la Regione Emilia Romagna, il Fornitore aggiudicatario dell'Accordo Quadro Buoni Pasto 11 LOTTO 6 per il servizio sostitutivo di mensa mediante l'attribuzione di buoni pasto elettronici è la PLUXEE S.R.L. con sede legale in via Gallarate n. 200 CAP 20151 Milano, partita IVA e Codice fiscale 05892970152 e Numero REA MI-1046306;

**RITENUTO:**

- che dalla stima eseguita emerge che la spesa per l'esecuzione del servizio in argomento è pari a 30.000,00€ (trentamila//00) + IVA, somma che corrisponde a 5.000 (cinquemila) unità di buoni pasto complessivi per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, per 6 (sette) euro di valore attuale di ogni buono pasto;
- che, calcolando la riduzione del 12,91% (dodici//novantuno per cento) la spesa risultante è pari a 26.127,00 euro + IVA, arrotondato nell'ordinativo CONSIP a 26.150,00 euro;

**CONSIDERATO CHE:**

- il fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale: CCNL Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (codice univoco n. H05Y)

- la prestazione è configurabile con CPV 30199770-8 e codice ATECO 82.99.99.

**PRESO ATTO CHE:**

- in relazione all'accordo quadro pubblicato da CONPIS tramite l'iniziativa "BUONI PASTO 11 Lotto 6 - Emilia Romagna" è stato individuato l'operatore economico PLUXEE ITALIA SRL P.IVA 05892970152 quale aggiudicatario dell'iniziativa;
- in aderenza ai principi generali di cui al D.Lgs. 36/2023 ed in particolare al principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegati, idoneità e verificabilità dell'azione rispetto alle finalità;
- la società ha adottato un regolamento interno per gli affidamenti ricadenti nell'art. 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e che la scelta dell'affidatario, stabilito l'oggetto, l'importo e la durata della prestazione in base ai principi di cui al precedente alinea, rispetta i criteri stabiliti dal regolamento stesso sulla base di quanto previsto nell'art. 49 comma 3 del D.lgs. 36/2023;
- la documentazione tecnica amministrativa necessaria a configurare la prestazione oggetto di affidamento è agli atti della società ed è stata portata preliminarmente a conoscenza dell'operatore economico consultato.

**RILEVATA** l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

**DETERMINA**

- a) di approvare quanto sopra indicato, premesso, rilevato e dato atto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) di approvare che l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente di Energie per la Città Srl (Buoni pasto 11 – Lotto 6 – Emilia Romagna) all'operatore economico PLUXEE ITALIA SRL Partita IVA 05892970152;
- c) l'importo dell'affidamento, calcolato su una durata di 24 mesi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito anche "Codice"), è pari a € 26.150,00 oltre IVA;
- d) di procedere all'impegno di spesa dando atto che l'importo è finanziato da Energie per la Città;
- e) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- f) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, nei casi previsti, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del Codice;
- g) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3, del Codice;
- h) che non si ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Dlgs n.36 alle modalità di adempimento delle prestazioni.

Il RUP

